

Comune di Casalvecchio di Puglia. Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 26/01/2010

Piano Sociale di Zona – L. R. n. 19/2006

Ambito Territoriale “Appennino Dauno Settentrionale”

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N° 3 AZ. U.S.L. FG

Alberona - Biccari - Carlantino - Casalnuovo M.ro - Casalvecchio di P. - Castelnuovo della D. - Celenza V.re – Lucera - Motta M.no - Pietra M.no - Roseto V.re - S. Marco la C. - Volturara A. - Volturino

*c/o Assessorato Politiche Sociali Comune Capofila di Lucera
Via Petrarca, 46 – 71036 Lucera (Fg)*

LEGGE REGIONALE 10 luglio 2006, n. 19

*“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”*

**PIANO SOCIALE DI ZONA
TRIENNIO 2009/2011**

Schema di

**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL
FONDO UNICO D’AMBITO**

(REGOLAMENTO CONTABILE)

Adottato dal Coordinamento Istituzionale nella seduta del 20/01/2010

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 – Comune Capofila e Comuni associati**
- Art. 3- Fondo Unico d’Ambito**
- Art. 4 - Fondi nazionali e regionali**
- Art. 5 – Fondi propri degli Enti Associati**
- Art. 6 - Beni strumentali**
- Art. 7 – Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti**
- Art. 8 – Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona**
- Art. 9 – Fondi A.U.S.L.**
- Art. 10 – Coordinamento Istituzionale**
- Art. 11-Ufficio di Piano**
- Art. 12 - Risorse Ufficio di Piano**
- Art. 13 – Servizio di Tesoreria**
- Art. 14 – Economie di gestione**
- Art. 15 – Rendicontazione**
- Art. 16 – Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona**
- Art. 17 – Disposizioni finali**
- Art. 18 – Rinvio**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Oggetto del presente regolamento sono i rapporti finanziari e contabili derivanti dalla gestione del Piano Sociale di Zona dei Comuni dell’Ambito **“APPENNINO DAUNO SETTENTRONALE”**.
2. I Comuni dell’Ambito hanno scelto quale forma di associazione intercomunale l’istituto della Convenzione di cui all’art. 30 del D. L.vo 18/08/2000, n. 267, la quale prevede la gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi attraverso la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile.

Art. 2 – Comune Capofila e Comuni associati

1. Il Comune di Lucera è il Comune capofila dell’Ambito territoriale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.

2. Il Comune di Lucera è il Comune capofila dell'Ambito territoriale per la gestione unitaria e coordinata del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.
3. Ai Comuni è riservata la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi e i servizi sociali da realizzare sul proprio territorio, secondo quanto previsto e disposto dal Piano di Zona e dalla Convenzione sottoscritta.
4. Le funzioni sono normalmente svolte dal Coordinamento Istituzionale e dall'Ufficio di Piano nelle forme e nei modi previsti agli articoli 8 e 9 della convenzione. In casi particolari, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Coordinamento Istituzionale, è ammessa la delega di funzioni al Comune capofila oppure ad altro Comune aderente alla convenzione.

Art. 3- Fondo Unico d'Ambito

1. Il Fondo Unico d'Ambito costituisce l'insieme delle fonti di finanziamento previste dalla normativa di settore per l'attuazione del Piano Sociale di Zona.
2. Il Fondo Unico d'Ambito è costituito dalle seguenti risorse finanziarie:
 - Fondo nazionale Politiche Sociali (FNPS) trasferito dal Governo nazionale alla Regione;
 - Fondo regionale globale socio-assistenziale (FRGSA);
 - Fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC);
 - Fondi A.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria (FASL);
 - Fondi P.O. (FPO); I finanziamenti P.O. sono assegnati all'Ente Capofila quando sono destinati alla gestione dei servizi comuni previsti nel Piano Sociale di Zona.
 - Altre risorse (A), provenienti dai finanziamenti aggiuntivi, pubblici e privati, e da compartecipazione dell'utenza ai costi dei servizi e degli interventi comuni.
3. L'indicazione delle risorse di cui al comma precedente ha valore meramente indicativo e non esaustivo.

Art. 4 - Fondi nazionali e regionali

1. I fondi nazionali e regionali sono costituiti da risorse distinte (con vincolo) e risorse indistinte (senza destinazione specifica).
2. I fondi nazionali e regionali sono assegnati al Comune Capofila, il quale effettua la relativa gestione direttamente, ovvero, se previsto, mediante trasferimenti secondo quanto concordato negli atti di programmazione e delle disposizioni regionali in materia.

3. I fondi nazionali e regionali sono destinati all'esecuzione dei Servizi/Interventi comuni nell'Ambito Territoriale.
4. Le risorse di cui ai fondi del presente articolo sono trasferite al Comune Capofila e quest'ultimo, in base agli accordi sottoscritti per la gestione associata delle funzioni socio-assistenziali, le trasferisce, se previsto, agli altri Comuni per l'attuazione degli interventi e dei servizi di cui sono responsabili.

Art. 5 – Fondi propri degli Enti Associati

1. I fondi propri dei Comuni Associati per la realizzazione dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, sono costituiti dalle risorse che gli stessi, secondo importi e misure concordati negli atti di programmazione, stanziavano nei rispettivi bilanci annuali.
2. I Comuni devono destinare al Fondo Unico d'Ambito risorse proprie non inferiori a quelle determinate in sede di predisposizione ed approvazione Piano Sociale di Zona.
3. Ciascun Comune Associato, al fine di finanziare la suddetta quota minima, prevede risorse finanziarie proprie in apposito intervento/capitolo di spesa del bilancio di previsione.
4. Ciascun Comune Associato deve trasmettere all'Ente Capofila le risorse preordinate al finanziamento della propria quota di compartecipazione, secondo i termini e le modalità di cui all'art.13.
5. Gli oneri relativi alla gestione delle strutture che sono utilizzate per l'esecuzione diretta, da parte di ciascun Ente associato, dei Servizi/Interventi previsti dal Piano Sociale di Zona, non contribuiscono alla formazione del fondo comunale (FC) da trasferire al Fondo d'Ambito, restando a carico dei singoli Enti Associati.
6. Gli Enti Associati possono, in ogni caso, rimpinguare i FC durante l'esecuzione del Piano Sociale di Zona, al fine di potenziare uno o più servizi/interventi previsti nello stesso.

Art. 6 - Beni strumentali

1. I beni strumentali ad uso del Piano Sociale di Zona, già di proprietà degli Enti Associati restano di proprietà degli stessi.
2. I contratti relativi a canoni ed utenze ad uso dell'Ufficio di Piano mantengono la titolarità in capo all'Ente presso cui il medesimo Ufficio è ubicato.
3. I beni strumentali acquistati con risorse del Fondo d'Ambito in caso di risoluzione della gestione associata del Piano Sociale di Zona vengono ripartiti tra gli Enti Associati.

4. Gli oneri relativi all'uso, alla manutenzione e all'ammortamento di tali beni sono a carico del Fondo d'Ambito.

Art. 7 – Risorse derivanti dalla partecipazione alla spesa degli utenti

1. Le entrate derivanti dai Servizi/Interventi comuni contribuiscono alla formazione del Fondo d'Ambito; gli stessi sono incassati dall'Ente Capofila che provvede ad utilizzarli per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona o dai Comuni associati che provvedono a trasferirli al Comune Capofila.
2. Le ulteriori entrate derivanti dai Servizi/Interventi gestiti dall'Ufficio di Piano contribuiscono alla composizione del Fondo d'Ambito; l'Ente Capofila provvede ad incassarli e ad utilizzarli per le finalità previste dal Piano Sociale di Zona.

Art. 8 – Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona

1. I Servizi/Interventi non previsti dal Piano Sociale di Zona sono a carico dei singoli Enti associati, che li realizzano con fondi diversi da quelli previsti per la compartecipazione al Fondo d'Ambito e con personale diverso da quello impegnato con il Piano Sociale di Zona, ovvero con lo stesso personale impegnato con il Piano, ma l'utilizzo non deve essere di pregiudizio per la gestione del Piano.

Art. 9 – Fondi A.U.S.L.

1. I fondi A.U.S.L. sono costituiti dalle risorse professionali o finanziarie della competente A.U.S.L. finalizzate a realizzare l'integrazione socio-sanitaria.
2. La gestione dei fondi A.U.S.L. è regolata da specifici atti concordati in sede di Coordinamento Istituzionale, nonché dalle indicazioni e prescrizioni impartite dalla Regione Puglia.

Art. 10 – Coordinamento Istituzionale

1. Il Coordinamento Istituzionale, quale organismo politico istituzionale formato dai Sindaci dei Comuni dell'Ambito o dai loro delegati, esercita le proprie funzioni di programmazione e di attuazione degli interventi mediante atti deliberativi.
2. Il Coordinamento Istituzionale delibera con parere tecnico del Responsabile dell'Ufficio di Piano o, in caso di assenza o impedimento, di altro funzionario componente di detto Ufficio, nonché con parere contabile del Responsabile del Settore Ragioneria del Comune Capofila nei casi in cui l'atto comporti un impegno di spesa.
3. Le decisioni del Coordinamento Istituzionale vengono attuate dall'Ufficio di piano attraverso atti assunti in forma collegiale o direttamente dal Responsabile dell'Ufficio di Piano quando siano di mera esecuzione di precedenti atti. I provvedimenti di gestione, denominati determinazioni, sono adottati in nome e per conto dell'Ambito territoriale.

4. Le determinazioni approvate dall'Ufficio di Piano devono necessariamente portare l'attestazione di copertura finanziaria, nel caso di impegno di spesa, ovvero di regolarità contabile, nel caso di liquidazione della spesa, da parte del Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona.
5. Le determinazioni approvate dall'Ufficio di Piano devono necessariamente, a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano, essere pubblicate per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune capofila ed inviate periodicamente a tutti i Comuni dell'Ambito per l'opportuna informazione e conoscenza.
6. Il Comune capofila, tramite il Responsabile del procedimento finanziario, provvede a dare esecuzione alle determinazioni entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Art . 11 - Ufficio di Piano

1. L'Ufficio di Piano è un ufficio comune quale gestorio, tecnico-amministrativo-contabile, dei Comuni associati per la realizzazione del sistema integrato di welfare, ed è diretto, sotto il profilo politico-istituzionale, dal Coordinamento Istituzionale di Ambito.
2. L'Ufficio di Piano è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.
3. L'Ufficio di Piano può avvalersi del supporto del Segretario Generale e del Dirigente del Settore Ragioneria del Comune Capofila e degli altri Comuni dell'Ambito.
4. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano redige il piano dettagliato di utilizzo delle risorse del P.S.Z. e le eventuali variazioni, oltre al rendiconto delle spese sostenute per la gestione al termine di ciascun esercizio finanziario.
5. All'interno del P.S.Z. e del piano di cui al precedente comma sono previste le risorse economiche da destinarsi specificamente al finanziamento delle risorse umane e strumentali dell'Ufficio di Piano.
6. Il piano di cui al comma 4 e le eventuali variazioni, oltre al rendiconto delle attività finanziate in attuazione del Piano di Zona è approvato dal Coordinamento Istituzionale e trasmesso ai singoli Comuni.
7. Le determinazioni approvate dall'Ufficio di Piano devono necessariamente portare l'attestazione di copertura finanziaria, nel caso di impegno di spesa, ovvero di regolarità contabile, nel caso di liquidazione della spesa, da parte del Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona.
8. Le determinazioni approvate dall'Ufficio di Piano devono necessariamente, a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano, essere pubblicate per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune capofila ed inviate

periodicamente a tutti i Comuni dell’Ambito per l’opportuna informazione e conoscenza.

Art. 12 - Risorse Ufficio di Piano

1. Per il funzionamento dell’Ufficio di Piano sono destinate risorse del Fondo Unico d’Ambito in conformità a quanto previsto dal Piano Sociale di Zona.
2. Le somme di cui al comma precedente sono finalizzate ad assicurare il funzionamento e dell’Ufficio di Piano, comprese le spese per le prestazioni rese secondo quanto previsto negli atti di programmazione.
3. Nel Piano Sociale di Zona sono individuate e determinate le risorse economiche per il funzionamento dell’Ufficio di Piano ed i criteri per l’utilizzo delle stesse sono demandate al Coordinamento Istituzionale.

Art. 13 – Servizio di Tesoreria

1. Le risorse costituenti il Fondo d’Ambito sono trasferite alla Tesoreria del Comune Capofila e sono fondi vincolati alle attività del Piano Sociale di Zona da iscriversi nel bilancio del medesimo Comune. A quest’ultimo è espressamente vietato utilizzare tali risorse per esigenze proprie dell’Ente.
2. I fondi A.U.S.L., pur figurando nella composizione del Fondo d’Ambito, non affluiscono all’Ente Capofila, in quanto l’A.U.S.L. gestisce direttamente l’intero ammontare delle risorse dedicate agli interventi di integrazione socio-sanitaria.
3. La Relazione previsionale e programmatica, il Bilancio annuale di previsione ed il Piano esecutivo di gestione degli Enti Associati devono recepire le indicazioni di seguito riportate:
 - Il Comune Capofila deve evidenziare il suo ruolo rispetto alla gestione sovracomunale dei servizi previsti dal Piano Sociale di Zona, provvedendo, altresì, alla iscrizione dei relativi stanziamenti in maniera da consentire l’individuazione delle risorse di entrata, dei trasferimenti in favore degli altri Comuni, ove previsto, e degli interventi di spesa previsti per l’attuazione del Piano;
 - gli altri Comuni Associati devono iscrivere nel proprio bilancio annuale di previsione la voce “Trasferimenti al Comune Capofila”, nell’ammontare determinato conformemente a quanto previsto dagli atti di programmazione, la voce o le voci in Entrate “Trasferimenti dal Comune Capofila”, ove previsto, e in Uscita le corrispondenti voci di spesa per gli interventi di competenza.

4. I Comuni Associati trasmettono all'Ente Capofila la documentazione della spesa relativa alla gestione finanziaria degli interventi e dei servizi della cui attuazione sono responsabili per l'evasione degli adempimenti consequenziali.
5. Il Comune Capofila deve provvedere alla distinta rilevazione delle operazioni di entrata e di spesa connesse alla gestione del Piano Sociale di Zona provvedendo al termine di ciascuna annualità alle operazioni di rendicontazione.
6. I fondi propri dei Comuni per le politiche sociali (FC) devono essere trasferiti all'Ente Capofila mediante accredito presso la Tesoreria del Comune Capofila entro il 31 marzo; qualora entro la suddetta data non fosse stato approvato il bilancio di previsione il Comune associato dovrà versare entro lo stesso termine almeno quanto previsto nell'ultimo bilancio approvato.
7. Il Comune Capofila provvede al trasferimento alla Tesoreria del comune associato delle risorse di competenza entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 14 – Economie di gestione

1. Al termine di ciascuna annualità di gestione del Piano Sociale di Zona, le risorse del Fondo d'Ambito che pur essendo impegnate, risultino ancora disponibili affluiscono nel Fondo d'Ambito per l'annualità successiva a quella in cui si è determinata la relativa economia.
2. Le economie di gestione derivanti dai fondi nazionali e regionali (FNPS e FRGSA), dai fondi A.U.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria (FASL) ove corrisposti, dai fondi P.O. (FPO), e dalle altre risorse (A) sono destinate all'incremento del Fondo d'Ambito delle annualità successive.

Art. 15 – Rendicontazione

1. Al termine di ciascuna annualità del Piano Sociale di Zona, l'Ufficio di Piano unitamente al responsabile del servizio finanziario del Comune capofila, deve provvedere, per quanto di competenza, alle operazioni di rendicontazione relative alla gestione del Fondo d'Ambito.
2. La rendicontazione dei fondi nazionali e regionali (FNPS e FRGSA), dei fondi A.U.S.L. per l'integrazione socio-sanitaria (FASL), qualora trasferiti all'Ente Capofila, dei fondi P.O. (FPO), e delle altre risorse avviene, nel rispetto delle indicazioni, della modulistica e dei tempi stabiliti dalle rispettive Amministrazioni che hanno disposto il trasferimento dei relativi finanziamenti.
3. La rendicontazione dei fondi propri e di quelli trasferiti dagli altri Enti Associati avviene utilizzando la modulistica predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario.
4. I Comuni associati provvedono alla rendicontazione delle risorse assegnate trasmettendo la stessa e la relativa documentazione al Comune Capofila entro il 31

marzo di ogni anno per la rendicontazione generale. Il rendiconto finanziario, unitamente alla relazione sulla gestione a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano, è predisposto nei modi indicati al comma 1 del presente articolo e approvato dal Coordinamento Istituzionale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo; la deliberazione di approvazione è trasmessa a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano agli Enti associati entro il 30 settembre.

Art. 16 – Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona

1. Il Responsabile del procedimento finanziario del Piano Sociale di Zona:
 - cura i rapporti con i Responsabili del Settore Finanziario degli Enti Associati, nonché con i referenti degli Enti sovraordinati all'Ambito Territoriale, anche predisponendo, in accordo con le parti, strumenti operativi per la registrazione e la comunicazione delle informazioni;
 - **in esecuzione delle deliberazioni/determinazioni del Coordinamento Istituzionale e dell'ufficio di piano** predispone tutti gli atti finanziari per la gestione e per la rendicontazione delle risorse del Piano Sociale di Zona, limitatamente alle competenze sovracomunali.
2. Il Responsabile del procedimento finanziario è il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune Capofila.

Art. 17 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali degli Enti facenti parte dell'Ambito.
2. Il presente regolamento può essere oggetto di modifica e/o integrazioni con le stesse modalità relativa all'approvazione.
3. Tutti i dati comunque acquisiti in virtù del presente Regolamento, saranno trattati in conformità al D. L.vo n. 196/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia; nella Convenzione sottoscritta tra i Comuni Associati; negli atti di programmazione e gestione del Piano Sociale di Zona e nei provvedimenti concordati ed approvati dal Coordinamento Istituzionale.